

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Atto n. 05

OGGETTO: Legge 18 giugno 2009, n. 69 – “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.

L'anno 2010, il giorno 24 giugno 2010, alle ore 10.00 si è riunito nella Sede Amministrativa il Consiglio di Amministrazione convocato, nella forma di legge.

Risultano presenti i Sigg.:

Nominativo	Presente	Assente
1 Prof. Dario Fruscio - Presidente	X	
2 Dott. Francesco Baldarelli - Consigliere	X	
3 Dott. Carlo Liviantoni - Consigliere	X	
4 Dr.ssa Maria Antonietta Mazzone -Consigliere	X	
5 Dott. Giorgio Piazza – Consigliere	X	

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Su conforme proposta del Presidente, condiviso quanto illustrato nella relazione sull'argomento

VISTO il D. Lgs.vo 27 maggio 1999, n. 165 di soppressione dell'A.I.M.A. e di istituzione dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), così come modificato dal D. Lgs.vo 15 giugno 2000, n. 188;

VISTA la legge 21 dicembre 2001, n. 441, di riordino dell'AGEA; VISTI lo Statuto, il Regolamento del personale ed il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'AGEA adottati con decreti interministeriali rispettivamente del 18.02.09, del 23.10.08 e del 02.05.08;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica in data 1° febbraio 2010 con il quale il prof. Dario Fruscio è nominato Presidente dell'AGEA;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante disposizioni sulle "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la legge 18 giugno 2009, n. 69 recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile";

VISTO, in particolare, l'art.7 della citata legge n. 69/09 che prevede la determinazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, del termine entro il quale deve concludersi ciascun tipo di procedimento relativamente a quelli con termini superiori a gg. 30 e laddove non esista normativa comunitaria e/o nazionale che ne stabilisca il termine;

RILEVATO che l'AGEA intende garantire la massima trasparenza ed efficacia dell'azione amministrativa in ordine alle singole procedure ed applicare i principi della corretta azione amministrativa per i procedimenti dei singoli uffici;

VISTO il Decreto legislativo n.196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali e s.m.i.;


VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

CONSIDERATO che a seguito della sopravvenuta normativa nazionale è necessario provvedere ad una revisione del precedente regolamento adottato con deliberazione AGEA in data 12 maggio 2003, n.115 e successive integrazioni;


Delibera

di approvare il regolamento di attuazione della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, relativo ai procedimenti di competenza dell'Agea, che forma parte integrante della presente delibera.

IL PRESIDENTE


.....

IL SEGRETARIO


.....

Adozione del regolamento di attuazione della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche ed integrazioni, relativo ai procedimenti di competenza dell'AGEA. (Deliberazione n. 5 del 24 giugno 2010)

Art.1

Ambito di efficacia

1. Ai fini delle disposizioni del presente regolamento, per “Legge” si intende la legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Ai fini delle disposizioni della presente delibera, l’Agenzia per erogazioni in agricoltura è indicata come “Agea” ovvero come “Agenzia”.
3. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi che si concludono con un provvedimento finale di competenza dell’Agea. Il regolamento si applica, altresì, sia ai procedimenti che conseguono obbligatoriamente ad iniziativa di parte sia ai procedimenti d’ufficio, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della Legge.
4. Nelle tabelle allegate, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente delibera, sono indicati i procedimenti di competenza di Agea che prevedono un termine finale da gg. 30 a gg. 90, con l’indicazione della fonte normativa e del termine finale entro il quale il procedimento deve concludersi.
5. Ai sensi dell’art. 7, comma 2, della L. 69/2009, non vengono indicati i procedimenti per i quali il termine di conclusione è previsto dalla normativa nazionale e/o comunitaria.

Art.2

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d’ufficio.

1. Per i procedimenti d’ufficio, il termine iniziale decorre dalla data in cui l’Agea ha ricevuto formale e documentata notizia del fatto da cui sorge l’obbligo di provvedere.

Art.3

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte

1. Per i procedimenti amministrativi ad iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda, istanza o altro atto espressamente previsto nelle allegate tabelle.
2. La domanda o l'istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi prescritti dall'Agea, ove determinati e portati a idonea conoscenza degli interessati, o dalla normativa vigente, indirizzata all'organo od ufficio competente, corredata della richiesta documentazione e contenente l'eventuale dichiarazione di cui all'art. 18, comma 2, della Legge.
3. In caso di domanda irregolare o incompleta, a condizione che non ricorrano comunque casi di decadenza ope legis o insuscettibili di sanatoria, il responsabile del procedimento, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, deve invitare l'interessato a regolarizzare l'istanza od ad integrare la documentazione allegata entro gg. 10 dalla comunicazione ai sensi dell'art. 10.bis della Legge. La comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni.

Art.4

Comunicazioni relative al procedimento

1. Salvo che sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento dà comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o regolamento, nonché ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, cui dal provvedimento possa derivare un pregiudizio.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono resi edotti dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale contenente, ove già non rese note, ai sensi dell'art. 3, comma 3, le informazioni di cui all'art. 8 della Legge. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'avvio del procedimento è comunicato mediante l'utilizzo di sistemi informatici, ai sensi dell'art. 34 della legge n. 69/09, fatte salve diverse forme di pubblicità legale.

3. La comunicazione prevista dal comma 1 non è dovuta per i procedimenti avviati ad istanza di parte e per quelli finalizzati all'emanazione di provvedimenti cautelari o di ripetizione di indebito conseguenti al ricevimento di verbali redatti da organi di polizia giudiziaria o, comunque, di notizie di reato anche se in fase di indagini.

4. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza delle comunicazioni di cui al comma 1 possono essere fatte valere, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della Legge soltanto dai soggetti che abbiano titolo alle comunicazioni medesime, con esposto al dirigente preposto all'ufficio competente, il quale è tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie entro il termine massimo di gg. 10.

5. Per i procedimenti amministrativi ad istanza di parte, laddove la medesima risulti inoltrata tramite organismi mandatarî e/o delegati, tutti gli atti relativi al procedimento ed il provvedimento finale sono comunicati al mandatarîo e/o delegato con effetto di adempimento nei confronti dei destinatari.

6. Tutte le forme di partecipazione al procedimento sono consentite nel rispetto della D.lgs n.196 del 30 giugno 2003 .

Art. 5

Partecipazione al procedimento

1. Fermo restando quanto disposto dal capo V della Legge, sono rese note, nelle forme previste dall'art. 34 della legge n. 69/09 o con altre forme di pubblicità determinate dall'Agenzia stessa, le modalità per prendere visione degli atti e per la partecipazione degli interessati ai singoli procedimenti, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettere a) e b), della Legge.

Art. 6

Termine finale del procedimento.

1. Nelle tabelle allegate è indicato, per ogni procedimento, il termine entro il quale il procedimento stesso deve essere concluso. Il termine per la conclusione si riferisce alla data di adozione del rispettivo provvedimento. Se il provvedimento è ricettizio, il termine di conclusione del procedimento coincide con la data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.

2. Nei casi in cui, nel corso del procedimento, talune fasi, al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della Legge, siano di competenza di amministrazioni diverse dall'Agea, il termine finale del procedimento deve intendersi comprensivo dei periodi di tempo necessari per l'espletamento delle fasi stesse.
3. I termini di cui ai commi 1 e 2 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera l'amministrazione dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.
4. I provvedimenti sono di regola immediatamente efficaci. Laddove sia espressamente previsto un controllo preventivo sugli atti dell'Agenzia, la fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento adottato non è considerata ai fini del computo del termine finale. In calce al provvedimento soggetto a controllo, il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, se previsti, entro i quali lo stesso deve essere esercitato.
5. Al fine del computo del periodo finale per procedere all'effettuazione dei pagamenti, non si considera il periodo nel corso del quale le somme necessarie all'adempimento risultano indisponibili per fatti di terzi.
6. Ove non sia altrimenti disposto, per i procedimenti finalizzati alla modifica, revoca o annullamento di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17 della Legge, qualora per la complessità degli accertamenti istruttori richiesti o per altre circostanze previste dal comma 7 dell'art. 7 della legge n. 69/09, il responsabile del procedimento ritenga che il medesimo non possa concludersi nei termini previsti, prima della scadenza del termine può sospendere il termine stesso per una sola volta e per un periodo non superiore a gg. 30 dandone tempestiva comunicazione ai soggetti destinatari nella forma e secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 2.



Art.7

Acquisizione di pareri

1. Qualora sia previsto che debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo ed il parere non intervenga entro il termine stabilito da legge o regolamento o entro i termini previsti in via suppletiva dall'art. 16, commi 1 e 4 della Legge, il responsabile del procedimento richiedente può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere; se ritiene di non avvalersi di tale facoltà, partecipa agli interessati la determinazione di attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo, che non viene computato ai fini del termine finale del procedimento, ma che non può, comunque, essere superiore ad altri gg. 90.

2. Ai fini del computo del termine finale non si considera, altresì, il periodo necessario ad acquisire, a titolo facoltativo, eventuali pareri da parte del Consiglio di Stato, dell'Avvocatura dello Stato, di organi dell'Unione Europea e del vigilante Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, ove i pareri medesimi siano resi nei termini di cui all'art. 16, comma 4, della Legge.

3. L'acquisizione, in via facoltativa, di pareri e di valutazioni tecniche di organi, amministrazioni o enti, al di fuori dei casi di cui al precedente comma, ha luogo con l'osservanza del termine finale del procedimento.

4. Quando per disposizione di legge o di regolamento, l'adozione di un provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti appositi e questi non provvedano e non rappresentino esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui all'art. 17, commi 1 e 3, della Legge, il responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche agli organismi di cui al primo comma dell'art. 17 della Legge e partecipa agli interessati l'avvenuta richiesta. In tali casi il tempo occorrente per l'acquisizione delle valutazioni tecniche non viene computato nel termine finale del procedimento.

Art. 8

Responsabile del procedimento

1. Salvo che non sia diversamente disposto, il responsabile del procedimento è il dirigente preposto all'Ufficio competente.

2. Il responsabile dell'Ufficio può affidare, con atto formale, ad altro dipendente addetto la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento relativo al singolo procedimento, nel rispetto delle funzioni e delle mansioni proprie della qualifica rivestita dal dipendente medesimo.

3. Il nominativo del responsabile del procedimento e l'Ufficio competente sono comunicati ai soggetti interessati nelle forme previste dagli articoli 3 e 4 del presente regolamento ovvero negli atti regolamentari generali disposti dall'Agea per l'accesso ai benefici comunitari e nazionali.

4. Il responsabile del procedimento svolge le funzioni indicate all'art. 6 della Legge ed i compiti indicati nelle disposizioni organizzative di servizio.

Art.9

Obbligo di provvedere

1. Tutti i procedimenti di cui all'art.1, comma 3, devono concludersi con l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Tutti i provvedimenti, esclusi gli atti normativi e quelli a carattere generale, devono essere motivati ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Agenzia.

Art.10

Determinazioni dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed aiuti finanziari.

1. Le concessioni di sovvenzioni, contributi, premi, sussidi ed aiuti finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche e giuridiche, nonché ad enti pubblici, sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte dell'Agenzia, dei criteri e delle modalità cui la stessa deve attenersi.



Art.11

Publicità ed entrata in vigore

1. Il presente atto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché nelle stesse forme e modalità di pubblicità previste dalla normativa vigente in materia.
2. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione.
3. La presente delibera sostituisce la precedente n. 115 del 12 maggio 2003 e successive integrazioni.

IL PRESIDENTE
(Prof. Dario Fruscio)



AG.E.A. – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
AREA COORDINAMENTO
Unità Organizzativa Aiuti Nazionali e Autorizzazione Pagamento

Procedimento	Normativa	Termine
<p>Fornitura di prodotti in aiuto alimentare ai P.V.S., secondo le indicazioni impartite dal MAE riguardanti i Paesi destinatari delle singole forniture e la tipologia del prodotto. Analoghe operazioni svolte in favore dei PECO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) procedure di gara mediante la redazione e l'emissione dei relativi bandi concernenti la fornitura del prodotto ed il controllo della stessa; 2) Restituzione di garanzia per la partecipazione alla gara; 3) Pagamento dei compensi per il prodotto consegnato e per il servizio di controllo, nel rispetto delle condizioni fissate nel bando di gara mediante emissione di decreti e mandati di pagamento in favore dei beneficiari. 	<p>Convenzione di Londra; Legge n. 413 del 29/12/00; D.lgs. 165 del 27.05.99 art.4 come modificato dal D.lgs. 188 del 15.06.00; Bandi di gara</p>	<p><u>Emanazione bando di gara per la fornitura</u> 30 gg. dal ricevimento da parte dell'Ufficio Aiuti Nazionali delle disposizioni del MAE; <u>Emanazione del bando per il controllo</u> 30 gg. dal completamento della documentazione relativa alla fornitura; <u>Svincolo garanzia provvisoria per partecipazione alle gare di fornitura e di controllo (non aggiudicatari)</u> 30 gg. dall'aggiudicazione; <u>Svincolo garanzia definitiva</u> 30 gg. dall'accertata regolare esecuzione della fornitura. <u>Pagamento della fornitura e del servizio di controllo</u> 45 gg. dalla presentazione della documentazione completa a conclusione dei relativi servizi prestati.</p>
<p>Legge del 18/06/2002 n° 118: misure dirette a fronteggiare le conseguenze della crisi derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina per il periodo 01/01/2002 – 31/10/2002 per la distruzione di materiale a basso ed alto rischio e rischio specifico, sotto il controllo dell'Autorità sanitaria pubblica</p>	<p>Legge n.118/2002 e relative circolari applicative; D.lgs. 165 del 27.05.99 e D.lgs. 188 del 15.06.00; Procedure interne.</p>	<p>45 gg. <u>Liquidazione spettanze</u> A decorrere dalla data di acquisizione di tutta la documentazione prevista.</p>
<p>Legge del 18/06/2002 n° 118: Stoccaggio delle farine a basso rischio ritirate ai sensi della Legge n. 49/2001, per il periodo successivo al 31.12.2001.</p>	<p>Legge n.118/2002 e relative circolari applicative; D.lgs. 165 del 27.05.99 e D.lgs. 188 del 15.06.00; Condizioni di magazzinaggio sottoscritte</p>	<p>45 gg. <u>Liquidazione spettanze</u> A decorrere dalla data di acquisizione di tutta la documentazione prevista.</p>

	dai depositari	
Procedimento	Normativa	Termine
Legge del 18/06/2002 n. 118: encefalopatia spongiforme bovina (morbo di Creutzfeldt-Jakob).	Legge n.118/2002 (art. 1 comma 6) e relative circolari applicative; D.lgs. 165 del 27.05.99 e D.lgs. 188 del 15.06.00; Procedure interne.	45 gg. Liquidazione spettanze A decorrere dalla data di acquisizione di tutta documentazione prevista, trasmessa dalla ASL territorialmente competente.
Acquisto prodotti conferiti nell'ambito di intervento nazionale: alcool	D.lgs. 165 del 27.05.99 art.4 come modificato dal D.lgs. 188 del 15.06.00; Circolare Ag.E.A. 15.10.2002. Disciplinare acquisto	45 gg. Liquidazione spettanze A decorrere dal ricevimento, da parte dell'Ufficio Aiuti Nazionali, della documentazione completa prevista dalla normativa.
Ammasso prodotti conferiti nell'ambito di intervento nazionale: alcool	D.lgs. 165 del 27.05.99 art.4 come modificato dal D.lgs. 188 del 15.06.00; Contratto di assuntoria.	45 gg. Liquidazione spettanze A decorrere dal ricevimento, da parte dell'Ufficio Aiuti Nazionali, della documentazione completa prevista dalla normativa.
Interventi sul mercato agricolo per sostenere comparti in situazione di crisi al fine di ristabilire l'equilibrio del mercato: varie misure anche di miglioramento delle produzioni.	D.lgs. 165 del 27.05.99 e D.lgs. 188 del 15.06.00; dispositivi vari relativi ad Aiuti di Stato approvati dalla UE.	90 gg Liquidazione spettanze A decorrere dall'avvenuta verifica istruttoria della completezza e della regolarità della documentazione prodotta e della disponibilità dei fondi.
AG.E.A. – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura UNITA' OPERATIVA ARMONIZZAZIONE PROCEDURE		
Procedimento	Normativa	Termine
Procedura di annullamento dell'autorizzazione al trasferimento titoli.	Reg. (CE) n.1782/03 Circolare ACIU.2007.236 del 6 Aprile 2007	90 giorni dal completamento dell'istruttoria
Istanze rivolte dai singoli produttori o tramite Studio Legale in merito a richieste di dati, contestazioni,		90 giorni dalla presentazione dell'istanza

ricalcolo titoli, chiarimenti e varie.		
AG.E.A. – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura AREA ORGANISMO PAGATORE UNITÀ OPERATIVA SVILUPPO RURALE – SET-ASIDE		
Procedimento	Normativa	Termine
Sviluppo Rurale		
Pagamento	Reg (CE) n.1698/05 - Reg. (CE) n. 1974/06 - Reg. (CE) n.1975/06 e successive modifiche e integrazioni	entro 90 gg. decorrenti dalla ricezione dell'elenco regionale di liquidazione
Set-aside strutturale		
Pagamento	Reg (CE) n.1904/88 e Reg (CE) n.1272/88 e successive modifiche e integrazioni	entro 90 gg. decorrenti dalla ricezione dell'elenco regionale di liquidazione
AG.E.A. – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura UNITA' OPERATIVA PROMOZIONE E MIGLIORAMENTO		
Procedimento	Normativa	Termine
Programmi operativi		
Richiesta di anticipo premio	Reg. (CE) n. 1580/07	90 giorni dal ricevimento della domanda
Richiesta di versamento parziale del premio	Reg. (CE) n. 1580/07	90 giorni dal ricevimento della domanda
AG.E.A. – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura DIREZIONE AMMINISTRATIVA UFFICIO AA.GG.		
Procedimento	Normativa	Termine
Iscrizione Albo dei depositari	Reg. di Amm.ne e Contabilità dell'Agea D.M. 2/5/2008	90 giorni dalla presentazione dell'istanza
AG.E.A. – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura DIREZIONE AMMINISTRATIVA UFFICIO DEL PERSONALE		
Procedimento	Normativa	Termine
Disciplina della posizione giuridica ed economica dei dipendenti pubblici autorizzati ad assumere un impiego presso Enti od organismi internazionali o ad esercitare funzioni presso Stati esteri	<u>L. 27.7.1962, n. 1114;</u>	gg. 90 dalla data di ricezione della richiesta di autorizzazione al rilascio della stessa

Costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato assunzioni a seguito di concorso	<u>D.P.R. 9.5.1994, n. 487;</u> <u>C.C.N.L. 1994/1997;</u> <u>D.Lgs. 30.3.2001, n. 165;</u>	gg. 90 dalla ricezione del provvedimento di approvazione della graduatoria
Assunzioni obbligatorie Categorie protette	<u>L. 12.3.1999, n. 68;</u> <u>L. 5.2.1992, n. 104;</u> <u>D.Lgs. 30.3.2001, n. 165;</u> <u>DPR 9.5.1994, n. 487</u>	gg. 90
Reclutamento del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato	<u>C.C.N.L. 1994/1997</u>	gg. 90 dalla ricezione del provvedimento di approvazione della graduatoria
Mobilità di comparto	<u>D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165</u>	gg. 90
Mobilità intercompartimentale	<u>D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165</u>	gg. 90
Collocamento fuori ruolo	<u>D.lgs. 30.3.2001 n.165</u>	gg. 90
Inquadramenti e/o ricostruzioni di posizioni giuridiche	<u>C.C.N.L.;</u> <u>D.Lgs. 30.3.2001, n. 165;</u>	gg. 90
Congedi: <ul style="list-style-type: none"> • per la formazione • per eventi e cause particolari • straordinari per dottorato di ricerca • in materia di borse di studio 	<u>L. 8.3.2000, n. 53, artt. 4 e 5</u> <u>L. 13.8.1984, n. 476</u>	gg. 90
Permessi studio	<u>D.P.R. 23.8.1988, n. 395;</u> <u>D.P.R. 4.8.1990, n. 335;</u> <u>CCNL</u>	gg. 60
Costituzione posizione assicurativa e liquidazione indennità una tantum	<u>L. 2.4.1958, n. 322;</u>	gg. 90 dall'acquisizione dei calcoli contributivi accertati dall'INPS
Riconoscimento di infermità per cause di servizio	<u>D.P.R. 29.10.2001, n. 461</u> <u>C.C.N.L.</u>	gg. 90
Concessione equo indennizzo	<u>D.P.R. 29.10.2001, n. 461,</u> <u>C.C.N.L.</u>	gg. 90
Istruttoria e decisione ricorsi gerarchici	<u>D.P.R. 24.11.1971, n. 1199</u>	gg. 90
Assegnazione temporanea personale A.G.E.A. c/o altre Amministrazioni	<u>C.C.N.L.</u>	gg. 90

Provvedimento di determinazione del trattamento economico fisso	<i>C.C.N.L.; D.Lgs. 30.3.2001, n. 165</i>	gg. 90
Determinazione e liquidazione delle indennità di mancato preavviso	<i>C.C.N.L.</i>	gg. 90
Istruttoria e liquidazione di compensi per lavoro straordinario	<i>C.C.N.L. D. lgs. 66/2003</i>	gg. 90